

DICHIARAZIONE LIBERATORIA CORREZIONE ABUSIVA DEL DATORE NECESSARIA QUERELA DI FALSO

GIOVANNI MAGLIARO

La Cassazione ha affermato il principio secondo cui "la scrittura privata, quando ne sia stata riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da presunzione di autenticità relativamente al contenuto. L'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli ma se quest'ultimo, pur riconoscendo la sottoscrizione neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e quindi l'indicata presunzione".

Nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostruire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni infranto dal positivo esperimento della querela di falso.

A fronte della produzione della transazione da parte dell'azienda, la lavoratrice avendone dedotto la falsità materiale avrebbe dovuto impugnarla mediante querela di falso e solo dopo il positivo esperimento di detta impugnazione si sarebbe potuta aprire la questione in ordine alla falsificazione lamentata perpetrata con l'aggiunta – ad una scrittura già completa – di un falso contenuto.



n. 184
6 dicembre 2021

Capita sovente che al momento della cessazione di un rapporto di lavoro e prima del pagamento di quanto dovuto al lavoratore venga sottoscritto tra le parti un atto di transazione a completa tacitazione di ogni spettanza in relazione alla collaborazione intercorsa con dichiarazione di non aver null'altro a pretendere per nessun titolo, ragione o azione. Su un caso particolare in cui la dichiarazione liberatoria rilasciata da una lavoratrice si presentava palesemente adulterata in periodo successivo alla sottoscrizione con la correzione della somma indicata nell'atto si pronuncia la Cassazione con la sentenza n. 29912 del 25 ottobre 2021.

Il Tribunale di Pescara aveva accolto il ricorso di una lavoratrice dipendente della azienda VAS (settore ristorazione) condannando la società al pagamento della somma di € 24.48,75 per differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti. La Corte d'Appello di L'Aquila riformava la sentenza disponendo la condanna della Società al pagamento della minore somma di € 13.188,90 per aver accertato che dalla somma riconosciuta in primo grado dovesse essere detratto quanto indicato nella transazione come già percepito dalla lavoratrice.

La Corte d'Appello osservava che la dichiarazione liberatoria si presentava palesemente adulterata con la correzione della somma iniziale della somma versata dall'azienda di € 1.500 "attraverso la malaccorta apposizione del numero 1 davanti alle altre cifre in modo da far apparire € 11.500 anziché € 1.500". Tra l'altro secondo l'azienda il pagamento sarebbe avvenuto addirittura interamente in contanti senza lasciare alcuna traccia. La Corte ha poi rilevato che l'interessata aveva percepito non più di € 1.000 per un contratto part time della durata di un anno e quindi non era credibile che l'azienda avesse versato al termine del rapporto una somma così cospicua.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per Cassazione l'azienda rinviando all'atto firmato dalla lavoratrice con la dichiarazione di aver percepito la somma di € 11.500 oltre ad altre somme a vario titolo. Secondo la ricorrente la lavoratrice ha riconosciuto di aver sottoscritto l'atto di transazione e si è limitata ad una contestazione di abusiva correzione della somma indicata. Poiché l'interessata però non ha avanzato querela di falso nei riguardi della dichiarazione liberatoria, avendone riconosciuto la sottoscrizione, deve ritenersi che la scrittura sia sorretta da presunzione di autenticità quanto al suo contenuto.

La Cassazione ha accolto il ricorso cassando la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila e rinviando la causa ad altro giudice.